



COMUNE DI MARZANO DI NOLA

Provincia di Avellino

Via Nazionale, - 83020 - Marzano di Nola (AV) Tel. 0818255303 Fax 0818255753 -

Codice fiscale 80009750649 ---- Partita Iva 00286270640 -

Pec protocollo.marzanodinola@asmepec.it -email : segreteriaamarzano@libero.it

---sito web. <http://www.comune.marzanodinola.av.it/>

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO A PROFESSIONISTI ESTERNI DELL'ATTIVITA' DI ASSISTENZA LEGALE

INDICE

- ART. 1 - PREMESSA
- ART. 2 - ISTITUZIONE DELL'ELENCO
- ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO
- ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI
 NELLE ELENCO
- ART. 5 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO
- ART. 6 - PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI
- ART. 7 - INCOMPATIBILITA' O CONTRASTO CON GLI INTERESSI
 DELL'ENTE
- ART. 8 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE
- ART. 9 - INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NEGLI ELENCHI
- ART. 10 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE E
 STRAGIUDIZIALE
- ART. 11 - CAUSE CONNESSE O SERIALI
- ART. 12 - GIUDIZI NEI QUALI IL COMUNE PUO' STARE IN GIUDIZIO
 PERSONALMENTE
- ART. 13 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE
- ART. 14 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
- ART. 15 - NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 1 - PREMESSA

Il presente provvedimento disciplina gli incarichi conferiti a professionisti esterni al Comune di Marzano di Nola per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Ente, in singole cause pendenti davanti al giudice competente, in sede stragiudiziale ed in ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, buon andamento, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Al sorgere della necessità di avvalersi di avvocati esterni, il Servizio Contenzioso procederà secondo quanto previsto dal presente regolamento e, in caso di antinomia normativa e/o di necessità, farà riferimento alla legislazione ed ai principi previsti dal vigente ordinamento nazionale.

ART. 2 – ISTITUZIONE ELL'ELENCO

Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni ed al fine di garantire la massima professionalità e trasparenza degli incarichi, è istituito apposito elenco aperto dei professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di consulenza, di assistenza e di patrocinio stragiudiziale e giudiziale dinanzi alle giurisdizioni civili, penali ed amministrative.

L'Elenco sarà suddiviso in apposite sezioni, secondo le seguenti per materie:

- 1) Diritto Civile
- 2) Diritto Amministrativo
- 3) Diritto del Lavoro
- 4) Diritto Penale

A tal fine, il professionista al momento della richiesta di inserimento nell'elenco, indica la materia di specializzazione allegando un dettagliato curriculum professionale.

Davanti alla giurisdizione tributaria, atteso il carattere peculiare della materia e la non necessità dell'assistenza tecnica di un legale abilitato e, vista la possibilità prevista dal Codice del Processo Tributario di *"stare in giudizio anche tramite il dirigente dell'Ufficio Tributi ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio"* (cfr. art.11 comma 3 ed art.12 del Decreto legislativo 546/1992 e s.m.i.), sarà quest'ultima figura a verificare di volta in volta l'opportunità di costituirsi, anche personalmente o, piuttosto, accertare la necessità di affidare l'incarico ad un professionista esterno da individuarsi nel rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità di cui al D.lgs. 56/2017.

ART. 3 - REQUISITI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO

I requisiti necessari per l'iscrizione nell'Elenco, sono i seguenti:

- a) essere iscritti ad un Ordine degli Avvocati;
- b) non trovarsi in stato di incompatibilità con la P.A. procedente (vedi art. 7 del presente disciplinare) né di avere cause ostantive a contrarre con la P.A.;
- c) non essere risultati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- d) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- e) essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli

Avvocati;

f) essere in possesso di apposita polizza di assicurazione, in corso di validità, ai sensi di legge;

g) non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dalla vigente normativa antimafia.

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione nell'elenco comunale degli avvocati di fiducia devono presentare la documentazione come da apposito avviso pubblico. L'Ente provvederà con cadenza di regola semestrale (e comunque nel rispetto degli Orientamenti forniti dall'Anac), mediante apposito Avviso, alla procedura di aggiornamento e rinnovo dell'Elenco. L'elenco dei professionisti e degli incarichi conferiti sono pubblici.

L'affidamento degli incarichi agli avvocati che hanno presentato domanda di inserimento nel corso delle procedure di aggiornamento avverrà successivamente all'esaurimento della selezione dei legali già iscritti nell'elenco.

ART. 4 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI AGLI ISCRITTI NELL'ELENCO

Al sorgere della necessità di conferire l'incarico di difesa in giudizio dell'Ente, il Responsabile del Servizio contenzioso avvierà la procedura di individuazione del legale tra i professionisti iscritti nell'elenco, in possesso della competenza specialistica in relazione alla sezione di cui all'oggetto della controversia, come dichiarata nella domanda di iscrizione e dimostrata dal curriculum presentato. La scelta del legale potrà essere fondata sull'eventuale consequenzialità e complementarità del giudizio oggetto dell'incarico con altri giudizi in corso o attraverso l'individuazione del legale tramite scorrimento dell'elenco seguendo l'ordine alfabetico. In casi di particolare importanza e/o complessità, qualora il Responsabile del Servizio contenzioso lo ritenga opportuno e/o necessario, e motivando adeguatamente, è possibile procedere alla scelta del legale, sempre nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza, oltre che di rotazione, selezionandolo tra coloro che abbiano già difeso positivamente l'Ente per altre vertenze e diano quindi, nel caso specifico, maggiori garanzie di affidabilità.

Ai fini dello scorrimento dell'elenco di cui al precedente capoverso, si procederà ad effettuare un unico sorteggio che avrà ad oggetto la lettera dell'alfabeto, quale iniziale del cognome del legale al fine di stabilire il nominativo da cui partire per il conferimento degli incarichi a cui seguiranno gli altri affidamenti secondo l'ordine alfabetico. Il sorteggio pubblico, che sarà pertanto effettuato un'unica volta, previo avviso pubblicato all'albo pretorio on line, avverrà con l'assistenza di due dipendenti dell'ente in qualità di testimoni.

Il professionista incaricato può declinare l'incarico solo per motivate ragioni.

Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico dovrà rilasciare apposita dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.

Qualora il giudizio è promosso innanzi ad una giurisdizione superiore a seguito di una sentenza favorevole per il Comune, l'incarico può essere affidato allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, purché lo stesso abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi alle Giurisdizioni superiori.

In presenza di controversie riguardanti questioni giuridiche particolarmente delicate o per problematiche legali e contenziosi caratterizzati da particolare difficoltà e complessità è salva la possibilità dell'Ente di affidare incarichi a professionisti diversi con particolari competenze, selezionati anche al di fuori dall'elenco, previa acquisizione di curriculum.

ART. 5 - MOTIVI DI SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

SOSPENSIONE DALL'ELENCO

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di una inadempienza contrattuale, il Comune di Marzano di Nola potrà a suo insindacabile giudizio, sospendere l'iscrizione all'elenco. Della sospensione viene data comunicazione al soggetto interessato con l'indicazione del motivo.

CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

La cancellazione dell'Elenco dei soggetti iscritti, ha luogo nel caso di:

- a) accertata grave inadempienza;
- b) perdita dei requisiti di iscrizione;
- c) sopravvenuta incompatibilità; ai sensi dell'art. 7 del presente disciplinare;
- d) rifiuto per due volte, nell'arco del periodo di iscrizione, dell'incarico affidato;
- e) mancato rinnovo alla scadenza;

Nei soli casi previsti dalle lettere a), b), c), d) del comma precedente, la cancellazione dall'elenco viene comunicata al soggetto interessato.

ART. 6 – PROCEDIMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI

Ciascun Responsabile di Area investe il Servizio Contenzioso delle questioni problematiche che non possono essere risolte nell'ordinaria attività, che preludono o possono sfociare in contenzioso giudiziale.

Il Responsabile interessato, a tal fine, relaziona in modo circostanziato sulla questione, fornendo l'eventuale documentazione utile per valutare la soluzione della stessa, in primis in fase stragiudiziale, ovvero in sede giudiziale, se ne ricorrano i presupposti.

I Responsabili di Area, nelle liti insorte nelle materie di propria competenza, su richiesta del Servizio Contenzioso, redigono apposita relazione nella quale esprimono il proprio parere in merito alla costituzione o non costituzione in giudizio.

La Giunta Municipale adotta la deliberazione di autorizzazione a stare in giudizio nei confronti del Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente. L'individuazione del legale e tutti i provvedimenti consequenziali (impegno di spesa, stipula della convenzione, corrispondenza col professionista, ecc.) sono di competenza del Servizio Contenzioso, il quale agisce nel rispetto della propria autonomia gestionale, nell'ambito dei principi e parametri previsti dalla normativa vigente e dal presente regolamento.

L'individuazione del legale viene comunicata allo stesso ai fini dell'adozione dei successivi atti. Il professionista può declinare l'incarico solo per obiettive e motivate ragioni, in assenza delle quali è in facoltà del Comune escluderlo dall'Elenco.

Il Servizio Contenzioso trasmette al professionista la determinazione di affidamento dell'incarico, nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa.

Il mandato *ad litem* è conferito dal Sindaco al legale individuato dal Servizio Contenzioso secondo i principi previsti dal presente regolamento.

Tutti gli uffici del Comune, per il tramite del Servizio Contenzioso, hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Servizio per l'istruttoria delle pratiche, nei tempi strettamente necessari.

In riferimento al contenzioso tributario, atteso il carattere peculiare della materia (anche alla luce della nuova formulazione dell'Art. 17-bis in vigore dal 01.01.2016), il responsabile dell'Area Economica-Finanziaria e Tributi è competente a gestire interamente sia la fase precontenziosa che contenziosa. Nello specifico, in caso di necessità di costituzione in giudizio, verifica la possibilità di una costituzione personale ovvero, accerta la necessità di affidare l'incarico ad un professionista esterno. Lo stesso responsabile procede direttamente all'eventuale proposta di deliberazione di Giunta Comunale per la costituzione in giudizio. In caso di necessità di nominare un professionista esterno per la difesa e rappresentanza del Comune, lo stesso Responsabile procederà in tal senso nel rispetto della normativa vigente ed in particolare nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza ed imparzialità di cui al D.lgs. 56/2017.

ART. 7 - INCOMPATIBILITA' O CONTRASTO CON GLI INTERESSI DELL'ENTE

L'iscrizione nell'Elenco è riservata esclusivamente ad avvocati iscritti all'Albo del Consiglio dell'Ordine.

Costituisce elemento di incompatibilità essere parte, patrocinare o curare interessi in cause o contenziosi nei confronti dei quali l'Amministrazione sta resistendo o promuovendo la lite.

Ove il professionista versi in situazioni incompatibili o in contrasto con il presente disciplinare l'Ente provvederà senza indugio alla revoca dell'incarico legale.

ART.8 - PRESTAZIONE PROFESSIONALE

Il legale si impegna ad aggiornare costantemente il Comune di Marzano di Nola, in persona del Responsabile del Servizio Contenzioso, circa l'attività defensionale di volta in volta espletata e lo stato della lite.

Nell'espletamento dell'incarico il legale incaricato è tenuto al segreto d'ufficio in relazione a fatti informazioni ed altre notizie appresi nello svolgimento dello stesso.

La violazione dei propri doveri da parte del legale, oltre a giustificare la risoluzione anticipata del rapporto, è fonte di responsabilità penale, civile e contabile, secondo le disposizioni vigenti in materia.

I professionisti incaricati della difesa, oltre a svolgere tutte le attività connesse alla rappresentanza ed assistenza in giudizio del Comune di Marzano di Nola, nel rispetto dei vincoli del mandato *ad litem*, devono garantire le seguenti specifiche attività ritenute essenziali per la tutela degli interessi dell'Ente:

- a) il professionista deve partecipare a tutte le udienze ed in caso di giudizi aventi lo stesso soggetto/oggetto, qualora risulti economicamente più conveniente, chiedere la riunione dei procedimenti;
- b) il professionista è tenuto ad informare tempestivamente il Comune di Marzano di Nola in ordine ad ogni circostanza rilevante relativa all'espletamento dell'incarico professionale;
- c) il professionista deve, al momento del conferimento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità rispetto all'incarico ricevuto;
- d) il professionista, deve anche successivamente all'affidamento dell'incarico, dichiarare eventuali situazioni di incompatibilità sopravvenute;
- e) il professionista deve costituirsi in giudizio nel rispetto dei termini processuali e comunque per tutta la durata del giudizio nel rispetto dei termini che scadenano le attività processuali stesse;
- f) in caso di sentenza sfavorevole al Comune di Marzano di Nola, il professionista deve comunicarla tempestivamente, unitamente ad una relazione che indichi peraltro la sussistenza o meno di validi e fondati motivi di impugnazione nonché una valutazione sull'economicità dell'eventuale giudizio di impugnazione.
- g) il professionista è tenuto a rendere parere in ordine ad eventuali ipotesi di proposte di definizione transattiva della vertenza.

La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente disciplinare e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico legale.

ART. 9 – INCARICHI A PROFESSIONISTI NON INSERITI NEGLI ELENCHI

L'Ente si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti particolarmente esperti nella specifica materia o cattedratici di chiara fama, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, consulenze e pareri in questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.

ART. 10 - COMPENSI PER INCARICHI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE

Per le costituzioni in giudizio nonché per gli incarichi stragiudiziali, vengono determinati i compensi da liquidarsi, a conclusione dell'incarico, previa presentazione di regolare fatturazione elettronica, secondo i **parametri medi** previsti dal D.M. 55/2014 attualmente vigente.

Il Responsabile del Servizio Contenzioso, nella stipula della convenzione (da redigersi secondo i parametri indicati nello schema allegato al presente regolamento), si atterrà ai compensi sopra determinati, salvo discostarsene per motivazioni particolari (quali il valore indeterminabile della controversia) tenuto conto dei minimi previsti dai parametri ministeriali (attualmente disciplinati dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018) vigenti al momento della stipula della convenzione e verificando la possibilità di una riduzione rispetto a questi ultimi.

Per cause di particolare interesse può essere previsto, anche successivamente all'affidamento dell'incarico, un aumento dei compensi previsti, fino ad un massimo del 30% in caso di esito favorevole del giudizio.

L'importo può essere motivatamente ridotto qualora l'attività svolta dal legale sia stata minore rispetto a quella preventivata.

Il legale deve attenersi, nella redazione della parcella a quanto indicato nel preventivo dallo stesso presentato, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.

Ai fini della liquidazione del saldo del compenso, il legale incaricato dovrà, dopo aver trasmesso la sentenza o decisione pronunciata dall'Autorità Giudiziaria, rilasciare apposita parcella spese, diritti ed onorari di causa, nella quale dovrà dar conto dell'attività processuale posta in essere nell'espletamento dell'incarico legale.

Prima della conclusione dell'incarico, l'Ente potrà liquidare un acconto al professionista in misura non superiore al 30% del compenso complessivo.

Alla liquidazione del compenso e dell'eventuale acconto si provvederà in ogni caso solo previa emissione, da parte del legale incaricato, di apposita fatturazione elettronica.

In caso di vittoria nel giudizio con condanna alle spese per la controparte, lo stesso legale già incaricato provvederà al recupero delle somme a favore del Comune e senza alcun costo per quest'ultimo. Se le somme liquidate dal giudice sono superiori a quanto pattuito in convenzione, si potrà stabilire che il legale proceda all'incasso della somma sancita dal giudice e la somma impegnata dal Comune per l'incarico potrà costituire economia di spesa. In ogni caso, è fatto divieto per il legale che si dichiari antistatario nel giudizio, procedere all'incasso delle somme liquidate dal giudice ed in aggiunta chiedere al Comune l'importo pattuito nella convenzione di incarico.

Qualora per il recupero delle somme liquidate dal Giudice sia necessario procedere ad azione esecutiva, si potrà affidare l'incarico allo stesso legale che ha curato il giudizio di merito pattuendo il compenso secondo i minimi previsti dal D.M. 55/2014, così come modificato dal D.M. 37/2018.

Nel caso di affidamento di incarico ad uno studio associato il Comune è tenuto a remunerare il compenso professionale di un solo professionista.

Art. 11 CAUSE CONNESSE O SERIALI

Nei casi di giudizi riuniti o comunque connessi perché attinenti questioni in fatto ed in diritto identiche ovvero analoghe, nonché nell'ipotesi di cause seriali, intese come gruppi di cause sostanzialmente omogenee per quanto riguarda la natura, l'oggetto e le questioni giuridiche trattate, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come stabilito al precedente articolo per il primo giudizio con l'incremento nella misura prevista dal D.M. 55/2014 attualmente vigente.

ART.12 GIUDIZI NEI QUALI IL COMUNE PUO' STARE IN GIUDIZIO PERSONALMENTE

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza/ingiunzione, promosso ai sensi della Legge 689/1981, nei giudizi in materia di circolazione stradale, di accesso agli atti amministrativi e, comunque, in tutte le ipotesi nelle quali, sia dinanzi la giurisdizione ordinaria che quella amministrativa, il Comune può stare in giudizio personalmente, il Sindaco può delegare a stare in giudizio il Responsabile del Servizio

competente per materia o altro idoneo personale interno opportunamente individuato.

Rimane comunque nella facoltà dell'Ente, anche nelle cause nelle quali può stare in giudizio personalmente, di farsi assistere e rappresentare in giudizio da un legale esterno.

In riferimento al contenzioso tributario, atteso il carattere peculiare della materia e la non necessità dell'assistenza tecnica di un legale abilitato e, vista la possibilità prevista dal Codice del Processo Tributario di "*stare in giudizio anche tramite il dirigente dell'Ufficio Tributi ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio*" (cfr. art.11 comma 3 ed art.12 del Decreto legislativo 546/1992 e s.m.i.), sarà quest'ultima figura a verificare di volta in volta l'opportunità di costituirsi, anche personalmente o, piuttosto, accertare la necessità di affidare l'incarico ad un professionista esterno, secondo quanto già indicato all'art.6 del presente regolamento.

ART. 13 - ESECUZIONE DELLE SENTENZE

Per tutti i giudizi che si concludono con una sentenza di condanna per l'Ente si valuterà l'opportunità di una eventuale impugnativa, o definizione transattiva se ne ricorrono i presupposti.

Per le esecuzioni delle sentenze e decisioni giurisdizionali si procederà, ai sensi dell'art.194 del TUEL (D.lgs 267/2000), al riconoscimento del debito fuori bilancio al fine di evitare procedimenti esecutivi in danno al Comune, con ulteriore aggravio di spese, ricorrendone i presupposti.

ART. 14 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I professionisti, nell'espletamento del mandato loro affidato, si impegnano a rispettare gli obblighi di riservatezza e il segreto professionale previsti dalla legge e dal codice di Deontologia forense, e a trattare i dati nel pieno rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs. 196/03 e s.m.i nonchè dal "Codice di Deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria" approvato con Delibera del Garante per la protezione dei dati personali. (Deliberazione n. 60 - Pubblicata sulla G.U. n. 275 del 24-11-2008).

I Professionisti, nei limiti dell'incarico professionale ricevuto e per finalità strettamente connesse e/o strumentali al mandato ricevuto, si impegnano altresì a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del D.lgs 196/03 e s.m.i.

ART. 15 - NORME DI RINVIO ED ENTRATA IN VIGORE

A seguito dell'approvazione del presente regolamento, si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni e discipline inerenti la funzione e gli incarichi affidati finora agli Avvocati esterni all'Ente.

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, alla legge professionale, al codice deontologico forense ed ai tariffari e/o parametri ministeriali vigenti.

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.